

Pubblicato il 05/08/2016

N. 00473/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00394/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2015, proposto da:

Legambiente Onlus, Wwf Italia Ong Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Gianni Piscione C.F. PSCGNN81P19A944O, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

contro

Comune di Avezzano in Persona del Sindaco P.T., Dirigente Settore 7° del Comune di Avezzano, Responsabile Servizio Progettazione e Realizzazione Aree Verdi, Gioco e Arredo Urbano - Riserva Naturale del Salviano, Dirigente Settore 6 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Affari Legali - Ambiente del Comune di Avezzano, Responsabile Servizio Ambiente (Settore 6°) del Comune di Avezzano, Dirigente Struttura Speciale Strategica - Sviluppo del Territorio del Comune di Avezzano, Responsabile Servizio Pianificazione Generale del Comune di Avezzano, non costituiti in giudizio; Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per la declaratoria dell'illegittimità e il conseguente annullamento del silenzio-inadempimento delle amministrazioni resistenti a seguito della diffida

*del 22 aprile 2015, con riferimento al procedimento di adozione e
approvazione del piano di assetto naturalistico della riserva regionale
naturale guidata del monte Salviano*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo Giunta;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori l'avv. Michele Pezone, su delega dell'avv. Gianni Piscione, per le parti ricorrenti, l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per l'Ente regionale intimato.;

Le esponenti associazioni ambientaliste premettono di essere iscritte nell'elenco di cui all'art. 13 della legge 349/1986, e di agire per l'attuazione di normative di oggettiva valenza ambientale (LR 38/1996 e LR 38/1996).

Con ricorso proposto ex artt. 31 e 117 CPA- lamentano inerzie amministrative e deliberative del Comune di Avezzano e della Regione Abruzzo, in relazione ai programmi di attuazione della Riserva Naturale Guidata del Monte Salviano, istituita con legge regionale Abruzzo n. 134 del 23.12.1999.

In particolare, il piano di assetto naturalistico (P.A.N.) della predetta Riserva Naturale risulta adottato con delibera consiliare 85 del 26.10.2010 del comune di Avezzano, ma non si è ancora proceduto alla sua approvazione da parte del consiglio regionale, approvazione prevista dall'art. 5 comma 3 della predetta legge regionale 134/1999- con le modalità di cui alla LR 38/1996- entro il termine di 120 giorni che decorre dalla data di arrivo (del piano adottato) presso il Settore Urbanistica e BB. AA., a sua volta chiamato a rendere preventivo parere.

Vi sarebbe pertanto la violazione dei termini previsti dall'art. 5 L.R. 134/1999 da parte:

-della Giunta regionale, che non avrebbe adottato in via definitiva il Piano e non lo avrebbe trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione;

-del Consiglio Regionale, che (conseguentemente) non ha ancora approvato il piano;

-del Comune di Avezzano, "anch'esso inadempiente perché non risulta che abbia reso noto il deposito del P.A.N. sul BURA a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, e comunque non ha esercitato tutti i poteri di sua competenza per la definitiva approvazione del P.A.N.".

Il giorno 22 aprile 2015 è stata intimata diffida da parte di Legambiente sia alla Regione che al comune di Avezzano, al fine di concludere e definire il procedimento di approvazione del P.A.N..

Poiché tale diffida è rimasta senza esito, le associazioni ricorrenti chiedono, con il presente ricorso, l'accertamento dell'inerzia dei due enti territoriali intimati, e la loro condanna a concludere entro tempi certi e rapidi il procedimento di rispettiva competenza, invocando -in caso di ulteriori ritardi- la nomina di un commissario ad acta.

Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha depositato una relazione sui fatti di causa in data 7.6.2013 predisposta dalla Giunta regionale, in cui si è testualmente affermato che "ad oggi questa amministrazione non ha ricevuto alcuna comunicazione riguardante l'avvio, da parte dell'amministrazione comunale, delle consultazioni pubbliche sulla proposta di PAN ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter dell'art. 22 della L.R. 38/1996 e ss.mm.ii., necessarie per adottare in via definitiva il Pan ai sensi del comma 3 quinquies dell'art. 22 della L.R. 38/1996 e ss.mm.ii. e per esprimere il parere motivato ai sensi dell'art. 15 del d.leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii. Si rileva pertanto che, in mancanza dell'espletamento delle fasi sopra indicate, non è

possibile proporre l'approvazione definitiva del PAN mediante una deliberazione del consiglio comunale".

Non si è invece costituito il comune di Avezzano.

Con memoria del 30 giugno 2016, le ricorrenti, anche alla luce di quanto affermato nelle difese della Regione- hanno insistito per l'accoglimento del gravame, passato in decisione all'odierna camera di consiglio del 13.7.16.

Dall'esposizione dei fatti di causa, emerge l'obiettivo sfioramento dei termini di legge previsti per l'approvazione regionale del PAN, come rappresentato dalle ricorrenti associazioni ambientaliste. La Regione da parte sua ha inteso evidenziare l'esclusiva imputabilità del ritardo a carico del comune di Avezzano (anch'esso ritualmente intimato), il quale –omettendo di predisporre gli adempimenti pubblicitari previsti dalle citate disposizioni della L.R. 38/1996, impedirebbe alla Regione stessa di sviluppare l'iter di approvazione del piano adottato.

Ritiene al riguardo il collegio di acquisire dal Comune di Avezzano, entro trenta giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, una documentata relazione che dia conto delle ragioni del ritardo collegato alla formalizzazione delle fasi di consultazione pubblica di cui sopra, specificando comunque se ed entro quanto tempo tali adempimenti saranno perfezionati.

La causa verrà riportata alla seconda camera di consiglio del mese di settembre 2016, con l'intesa che ove a quella data il comune non dovesse dare convincenti assicurazioni sull'iter procedimentale in questione, il tribunale si riserva – direttamente in quella camera di consiglio- di nominare apposito commissario ad acta in via surrogatoria, con le conseguenti responsabilità a vario titolo collegate alla reiterata inerzia della PA civica;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) dispone l'incumbente istruttorio indicato in motivazione, a carico del Comune di Avezzano;

rimette le parti alla seconda camera di consiglio del mese di settembre 2016;

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Paolo Passoni

IL PRESIDENTE

Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO